Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 | **Roma — Lunedì, 5 maggio** | **Numero 107**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 18; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36; » » 20; » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » » 43; » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 80
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 575 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908 e la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1918-919 è istituito il cap. n. 250-V « Assegnazione straordinaria per provvedere alla ricostituzione delle scuole medie nelle regioni del Veneto liberate dal nemico » con l'assegnazione di lire centocinquantottomila (L. 158.000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 18 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

Colosimo — Stringher — Berenini.

Visto, *Il guardasigilli*: Facta.

Il numero 576 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I ruoli organici degli insegnanti delle RR. scuole speciali e pratiche di agricoltura sono quelli portati dalle tabelle *A*, *B* e *C*, allegate al presente decreto.

Ai ruoli degli assistenti indicati dalle tabelle *D* (scuole pratiche) ed *E* (scuole speciali), di cui all'articolo 10 della legge 19 luglio 1909, n. 526, è sostituito un ruolo unico di assistenti per i due gruppi di scuole con lo stipendio annuo di L. 2000.

Art. 2.

Il numero degli insegnanti e degli assistenti è fissato dalla tabella *D* allegata al presente decreto.

Art. 3.

All'art. 8 della legge 19 luglio 1909, n. 526, è sostituito il seguente:

« L'incarico della direzione è conferito per concorso, al quale prenderanno parte gl'insegnanti che abbiano conseguito da non meno di tre anni, il grado di ordinario nel ruolo delle scuole cui la nomina si riferisce.

L'incarico dura un triennio a titolo di esperimento. In questo periodo l'incaricato è sottoposto a due ispezioni almeno. Compiuto il triennio, sentita la Giunta per l'istruzione agraria, l'incarico sarà confermato senza limite di tempo, rimanendo, però, nella facoltà del ministro di revocarlo, sentita la Giunta predetta.

Gli insegnanti incaricati della direzione hanno diritto ad una indennità annua nella misura di L. 700 a L. 1000, aumentabile a L. 1500 per le scuole aventi doppio corso. La spesa relativa graverà sul bilancio delle singole scuole ».

Art. 4.

Gli assistenti di ruolo delle RR. scuole speciali e pratiche di agricoltura, di cui all'art. 10 della legge 19 luglio 1909, n. 526, sono nominati con decreto Ministeriale, sentita la Giunta per l'istruzione agraria, su proposta motivata del direttore della scuola, d'intesa, per le scuole speciali, con l'insegnante della materia.

Art. 5.

Le funzioni attribuite agli attuali maestri censori saranno limitate agli insegnamenti di cultura generale e quelle di censore saranno affidate ad uno o più prefetti di disciplina.

Il titolo attuale di maestro censore sarà sostituito con quello di « maestro ».

Art. 6.

Al comma 1° e 2° dell'art. 12 della legge 19 luglio 1909, n. 526, sono sostituiti i seguenti:

« I capi tecnici delle scuole speciali e pratiche di agricoltura (capo coltivatore, capo vignaiuolo, capo cantiniere, capo casaro, capo giardiniere, ecc.), sono nominati con decreto Ministeriale su proposta del Comitato amministrativo delle singole scuole.

Gli assegni dei capi tecnici sono stabiliti secondo la tabella *E*, annessa al presente decreto.

Alla sospensione, al licenziamento, al collocamento a riposo dei capi tecnici si provvede con decreto Ministeriale, udito il Comitato amministrativo ».

Art. 7.

Ogni scuola avrà un segretario-economo da nominarsi con decreto Ministeriale, su proposta del Comitato amministrativo, corredata dai titoli comprovanti l'idoneità del nominando. Il Comitato stesso proporrà anche la misura dell'assegno, che non potrà essere inferiore a L. 2000 per le scuole ad un corso, ed a L. 3000 per quelle a doppio corso, con diritto a due aumenti quinquennali rispettivamente di L. 200 e di L. 300, da corrispondersi dalla scuola.

I titoli e le garanzie necessarie per coprire detto posto e le attribuzioni particolari al segretario economo, saranno determinate con criteri uniformi nei regolamenti organici delle singole scuole.

I prefetti di disciplina sono nominati con decreto Ministeriale, su proposta del Comitato amministrativo che indicherà, pure, la misura dell'assegno, che non potrà essere inferiore a lire 1.200, con diritto a due aumenti quinquennali di L. 150, da corrispondersi dalla scuola. Ai prefetti di disciplina sarà corrisposto, inoltre, vitto e alloggio nel Convitto della scuola.

Alla sospensione, al collocamento a riposo, al licenziamento dei segretari-economi e dei prefetti di disciplina sarà provveduto con decreto Ministeriale, udito il Comitato amministrativo.

Art. 8.

Indipendentemente dai miglioramenti portati dal presente decreto, al personale delle scuole speciali e pratiche di agricoltura, sono mantenuti gli aumenti disposti dal decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, sugli stipendi o assegni vigenti al 1° febbraio 1918.

Art. 9.

I capi tecnici, i segretari-economi ed i prefetti di disciplina saranno iscritti alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, e alla relativa spesa si provvederà con uno stanziamento da iscriversi nel bilancio del Ministero d'agricoltura corrispondente al dieci per cento dei rispettivi assegni, e con la quota non inferiore al cinque per cento a carico degli interessati.

La misura, le condizioni e le norme per la liquidazione delle pensioni agli interessati ed alle loro famiglie saranno determinate con decreto Reale.

Art. 10.

Alla assunzione del rimanente personale tecnico e di servizio, determinato dal regolamento organico delle singole scuole sarà provveduto dal Comitato amministrativo, su proposta del direttore e i relativi salari saranno corrisposti direttamente dalla scuola.

Detto personale sarà iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla relativa spesa si provvederà con uno stanziamento da iscriversi nel bilancio del Ministero per l'agricoltura corrispondente al 10 0[0 dei rispettivi salari e con la quota non inferiore al 2 0[0 a carico degli interessati.

La misura, le condizioni e le norme per la liquida-

zione delle pensioni agli interessati e alle loro famiglie saranno determinati con decreto Reale.

Art. 11.

Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione del presente decreto sarà provveduto con trasporto di fondi da quelli assegnati al cap. n. 48 dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario 1919-1920, e corrispondenti per gli esercizi successivi.

Alle variazioni di bilancio concernenti l'esercizio finanziario 1919 920 sarà provveduto con decreto del ministro del tesoro.

Art. 12.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° luglio 1919 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — RICCIO — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

TABELLA **A.**

Stipendi degli insegnanti delle scuole speciali di agricoltura:

Professori straordinari, L. 3000.

Professori ordinari, stipendio iniziale, L. 3500.

Aumenti quinquennali.

1. Di L. 500, L. 4000.
2. Di L. 500, L. 4500.
3. Di L. 500, L. 5000.
4. Di L. 500, L. 5500.

Stipendio massimo, compresi due sessenni su L. 5500, L. 6600.

TABELLA **B.**

Stipendi degli insegnanti delle scuole pratiche di agricoltura:

Professori straordinari, L. 2500.

Professori ordinari, con stipendio iniziale, L. 3000.

Aumenti quinquennali.

1. Di L. 500, L. 3500.
2. Di L. 500, L. 4000.
3. Di L. 500, L. 4500.
4. Di L. 500, L. 5000.

Massimo stipendio, compresi due sessenni su L. 5000, L. 6000.

TABELLA **C.**

Stipendi dei maestri delle scuole speciali e pratiche di agricoltura:

Maestri straordinari, L. 2000.

Maestri ordinari, con stipendio iniziale, L. 2500.

Aumenti quinquennali.

1. Di L. 300, L. 2800.
2. Di L. 300, L. 3100.
3. Di L. 300, L. 3400.
4. Di L. 300, L. 3700.

Massimo stipendio, compresi due sessenni su L. 3700, L. 4440.

TABELLA **D.**

Tabella indicante il numero del personale insegnante, assistente e tecnico:

Professori delle scuole pratiche di agricoltura, n. 58.

Professori delle scuole speciali di agricoltura, n. 40.

Maestri delle scuole pratiche e speciali, n. 34.

Assistenti delle scuole pratiche e speciali di agricoltura, n. 40.

TABELLA **E.**

Assegni dei capi tecnici delle scuole pratiche e speciali di agricoltura:

Assegno iniziale, L. 1800.

Una promozione di L. 200 dopo un triennio, L. 2000.

Tre aumenti sessennali di L. 200, L. 2600.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:

Il ministro di l'agricoltura: RICCIO.

Il ministro del tesoro: STRINGHER.

Il numero 609 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i ministri del tesoro e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'atto di transazione stipulato fra il ministro dei lavori pubblici e la Società anonima italiana concessionaria dell'Acquedotto pugliese in data 29 marzo 1919.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere con decreto del ministro del tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici all'inscrizione in bilancio delle somme da corrispondere alla Società concessionaria in dipendenza dell'atto suddetto.

Art. 2.

Il termine di cui all'art. 2 dell'allegato *H* del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, resta sospeso fino a che gli atti di cui all'art. 11 del cennato atto di transazione non siano stati approvati con decreto Ministeriale.

All'atto stesso e sue conseguenze è esteso il beneficio di cui all'art. 13 della legge 26 giugno 1902, n. 245, con l'esonero da ogni imposta, sovraimposta, compresa quella per i sovraprofitti di guerra, decimi di guerra e tasse generali e speciali.

Art. 3.

Sino a quando non sarà stabilito in modo definitivo il nuovo ordinamento, lo Stato affiderà al Consorzio per l'Acquedotto pugliese l'esercizio e la manutenzione dell'acquedotto stesso.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno, con effetto retroattivo per quanto riguarda le operazioni di cui all'art. 2 della transazione, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — BONOMI — STRINGHER — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 611 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1918-919, sono apportate le variazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — STRINGHER — DEL BONO.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

TABELLA delle maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento da apportarsi allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1918-919.

In aumento.

Cap. n. 4. Ministero - Spese varie d'ufficio	50,000 —
Cap. n. 20. Spese di viaggio ed indennità di missione al personale dell'Amministrazione centrale per i servizi della marina da guerra	17,000 —
Cap. n. 21. Sovvenzioni ad Istituti, Associazioni e Società varie	15,000 —
Cap. n. 36. Spese di trasferta e di missione al personale delle capitanerie di porto	7,000 —
Cap. n. 37. Manutenzione e miglioramento dei fabbricati delle capitanerie di porto e canoni d'acqua	5,000 —
Cap. n. 38. Fitto di locali ad uso delle capitanerie di porto	10,000 —
Cap. n. 41. Sussidi agli impiegati ed al basso personale delle capitanerie di porto in attività di servizio	1,000 —
Cap. n. 49. Spese di trasferte e di missioni del personale direttivo e subalterno, addetto al servizio dei fari e del segnalamento marittimo; indennità ai membri della Commissione permanente per l'illuminazione e segnalamento delle coste	20,000 —
Cap n. 67. Paghe, indennità e soprassoldi ai carabinieri Reali in servizio nei RR. arsenali	130,000 —
Cap. n. 68. Indennità per i personali militari della R. marina	150,000 —
Cap. n. 70. Premi e compensi speciali per lavori e studi costituenti un utile contributo al funzionamento tecnico, economico, militare e scientifico dei servizi della R. marina	14,000 —
Cap. n. 75. Materiali di consumo per le RR. navi	2,000,000 —
Cap. n. 93. Indennità per i personali civili della R. marina	5,000 —
Cap. n. 110. Difese costiere - Materiale, ecc.	70,000 —
Totale	2,494,000 —

In diminuzione.

Cap. n. 2. Ministero - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	15,000 —
Cap. n. 43. Personale subalterno ordinario pel servizio dei fari, ecc.	25,000 —
Cap. n. 90. Personale civile di ragioneria, di gestione, ecc.	70,000 —
Cap. n. 103. Materiale per costruzione di nuove navi e manutenzione delle navi esistenti, ecc.	2,380,000 —
Cap. n. 113. Personale transitorio ed in via di eliminazione	4,000 —
Totale	2,494,000 —

Cap. n. 19 (Variata la denominazione). « Compensi per lavoro straordinario al personale dell'Amministrazione centrale, di altre Amministrazioni, ivi comandato, e delle Amministrazioni dipendenti nell'interesse della marina militare ».

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro del tesoro: STRINGHER.
Il ministro della marina: DEL BONO.

Il numero 616 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il Nostro decreto 27 febbraio 1919, n. 355;
Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la grazia e giustizia ed i culti;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo stanziamento del cap. n 236-XVI « Assegnazione a favore dell'amministrazione del fondo per il culto da erogarsi in soccorsi al clero, anche nei territori redenti od occupati » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio in corso è aumentato della somma di lire un milione (L. 1.000.000).

Art 2.

Nel bilancio dell'amministrazione del fondo per il culto, per l'esercizio finanziario 1918-919, lo stanziamento dei seguenti capitoli è aumentato della somma di lire un milione (L. 1.000 000).

Entrata:

Cap. n. 12-IV « Assegnazione corrisposta dal tesoro dello Stato e da erogarsi in soccorsi al clero, anche nei territori redenti od occupati ».

Spesa:

Cap. n. 70-IV « Somma versata dal tesoro dello Stato e da erogarsi in soccorsi al clero anche nei territori redenti od occupati ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed entrerà in vigore nel giorno

stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — STRINGHER — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero **617** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a noi delegata;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Gli articoli 3, 4 e 5 del decreto-legge 17 marzo 1918, n. 396, modificato col susseguente del 9 maggio 1918, n. 655, sono abrogati.

I ricorsi e le controversie di cui nei detti articoli che siano pendenti avanti il ministro di grazia e giustizia e dei culti, possono essere portati innanzi all'autorità giudiziaria competente entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — FACTA — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero **619** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1919, n. 234;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I funzionari di cancelleria e di segreteria che al 1° marzo 1919 si trovavano in possesso del grado di vice cancelliere di tribunale e parificati, saranno nominati cancellieri di tribunale, o segretari di Regia procura, o primi cancellieri di pretura per ordine di graduatoria senza scrutinio.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 618 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di concerto col ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la città di Roma la proroga della locazione cui l'inquilino ha diritto a termini del decreto Luogotenenziale 30 dicembre 1917, n. 2046, può estendersi fino al 31 dicembre 1920.

Fino al detto termine può estendersi egualmente la proroga delle locazioni o sublocazioni degli appartamenti e camere mobiliate subordinatamente però al contratto esistente fra il locatore e il suo diretto conduttore.

Sono applicabili tutte le disposizioni dei decreti Luogotenenziali 30 dicembre 1917, n. 2046, e 11 agosto 1918, n. 1076, in quanto non siano modificate da quelle contenute negli articoli seguenti.

A decorrere, poi, dal 1° gennaio 1921 e fino al 31 luglio 1921 sono estese anche alla città di Roma le disposizioni contenute nel decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 370.

Art. 2.

La facoltà concessa al locatore di opporsi alla proroga della locazione, dimostrando di avere necessità di adibire la casa per abitazione propria, non può essere esercitata da colui che abbia comprata la casa nel corso della locazione o della proroga di essa, salvo che l'acquisto risulti da contratto avente data certa anteriore al 1° aprile 1919.

Ove nel contratto di locazione sia stabilita la facoltà di risolvere la medesima nel caso di vendita della casa, questa facoltà non può essere esercitata prima del termine della nuova proroga a norma dell'articolo precedente.

Art. 3.

Per pigione s'intende la somma complessiva che

l'inquilino deve corrispondere al locatore in corrispettivo del godimento della casa, anche se una parte di tale somma, piuttosto che a titolo di pigione, figuri dovuta come speciale corrispettivo di determinate prestazioni accessorie relative al godimento della casa.

Art. 4.

Ferma la disposizione dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 30 dicembre 1917, n. 2046, le Commissioni arbitrali possono autorizzare un aumento della pigione non superiore al dieci per cento, quando il locatore dimostri che la pigione stessa negli ultimi dieci anni non sia stata aumentata in misura superiore a un decimo e quando risulti che sia notevolmente inferiore a quella che normalmente viene corrisposta per locazione di immobili in analoghe condizioni.

L'aumento non può avere effetto che per il periodo della proroga del contratto e dopo il decorso di due mesi dalla conclusione della pace.

Art. 5

L'inquilino che trovandosi sotto le armi si sia avvalso della facoltà concessagli dall'art. 5 del decreto Luogotenenziale 20 dicembre 1916, n. 1769, modificato con i successivi decreti 27 gennaio 1919, n. 76, e 20 febbraio 1919, n. 192, nel caso di proroga o di rinnovazione della locazione in conformità delle disposizioni del presente decreto, ha diritto di soddisfare il suo debito per quote di affitto non ancora corrisposte, ripartendolo in rate mensili per tutto il nuovo periodo della proroga o della rinnovazione della locazione.

Art. 6.

Le disposizioni precedenti non si applicano alle case di nuova costruzione che siano dichiarate abitabili dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Le disposizioni medesime si applicano anche alle case non destinate ad uso di abitazione, quando la diversa destinazione non risulti da contratti di locazione di data certa anteriore al presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — FACTA — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 625 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Su proposta del ministro per i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto con il ministro del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per gli agenti delle ferrovie dello Stato esonerati dal servizio con decorrenza compresa nel periodo 1° gennaio 1909-30 giugno 1913 e per le famiglie degli agenti morti in attività di servizio nel detto periodo, o destituiti con decorrenza compresa nel periodo stesso, la misura della pensione stabilita dall'art. 17 del testo unico 22 aprile 1909, n. 229, è elevata con effetto dal 1° luglio 1918, a quella prevista dall'art. 1 della legge 23 luglio 1914, n. 742.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — DE NAVA — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 598 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduta la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Veduta la necessità di speciali provvidenze in seguito al ritorno degli insegnanti di ruolo dei RR. Istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica, chiamati a prestare servizio militare, al loro ufficio civile;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli insegnanti dei RR. Istitituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica che si trovavano a prestare servizio militare il 3 novembre 1918 i quali sino al 31 luglio 1919 vengano collocati in congedo o in licenza illimitata sono tenuti ad assumere servizio nelle sedi a cui appartengono, ma possono, con provvedimento di ufficio, essere posti in congedo, quali impiegati civili sino al termine dell'anno scolastico in tutti quei casi nei quali, a giudizio del Ministero, ciò sia necessario per esigenze didattiche o di servizio.

Art. 2.

Nel corso dell'anno scolastico 1918-919, gli insegnanti predetti sono tenuti, quando ne vengano richiesti, a prestare l'opera loro, senza speciale retribuzione.

Art. 3.

Gli insegnanti estranei ai ruoli governativi i quali occupando nell'anno scolastico 1918-919 in qualità di supplenti cattedre di cui sono titolari gli insegnanti di ruolo in servizio militare, abbiano dovuto o debbano cessare dal servizio in seguito al ritorno dei titolari medesimi all'ufficio civile, percepiranno per due mesi l'intero ammontare della retribuzione spettante per la

supplenza di cui erano incaricati sempre che non sia possibile affidare loro altra supplenza nei RR. Istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — BERENINI — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 599 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Sentito il Consiglio di Stato:
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica, di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il regolamento per l'applicazione e la esecuzione del decreto 17 novembre 1918, n. 1962, circa le prestazioni a pagamento degli Istituti superiori, le contribuzioni cliniche e quelle a favore delle segreterie universitarie, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — BERENINI — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

REGOLAMENTO per l'applicazione e la esecuzione del decreto-legge 14 novembre 1918, n. 1962, circa le prestazioni a pagamento da parte degli Istituti superiori, le contribuzioni per le esercitazioni cliniche e quelle a favore delle segreterie universitarie.

Art. 1.

Le domande dei privati per le prestazioni di cui all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1962, debbono essere redatte in carta bollata di una lira ed indirizzate al direttore dell'Istituto, dal quale si richiede la prestazione.

Art. 2.

Per l'applicazione dell'art. 3, del citato decreto Luogotenenziale, il direttore dell'Istituto determina l'indennità con dichiarazione da esso firmata ed apposta alla domanda dell'interessato.

Art. 3.

L'importo delle indennità per le anzidette prestazioni dovrà essere versato anticipatamente dai richiedenti nella Cassa dell'economato delle Regie Università e dei Regi Istituti di istruzione superiore.

Qualora l'ammontare delle indennità da determinarsi volta per volta non possa stabilirsi preventivamente, il committente dovrà versare nelle Casse degli economati suddetti un acconto nella misura che sarà indicata dal direttore dell'Istituto, salvo a versare il saldo prima che sia rilasciato il certificato delle prestazioni fatte.

Art. 4.

Rispetto alle degenze nelle cliniche universitarie il versamento delle relative indennità, stabilite nei modi prescritti dall'art. 3 del menzionato decreto Luogotenenziale, allorquando debba essere fatto all'Economato e non all'Amministrazione ospedaliera, potrà essere fissato dal direttore della clinica a rate anticipate di dieci giorni.

Particolari norme saranno stabilite rispetto alle degenze a pagamento in ciascuna clinica o in un gruppo di Istituti clinici, norme le quali fisseranno il numero dei letti a disposizione dei degenti a pagamento, il trattamento e la cura degli infermi e la loro dimissione. Queste norme saranno approvate dal Consiglio dei clinici e sanzionate dal Ministero.

Art. 5.

Le esazioni delle indennità, di cui agli articoli precedenti, avverrà mediante rilascio di quietanze staccate da un bollettario a madre e figlia, con numero progressivo per ogni esercizio, fornito dal Ministero della istruzione pubblica e da esso bollato.

Gli economi delle Università e degli Istituti superiori sono tenuti a versare il 15 e l'ultimo giorno del mese nelle tesorerie dello Stato le indennità riscosse, a mente dei precedenti articoli, ed a rendere conto mensilmente della gestione di tali indennità al Ministero dell'istruzione.

Essi presenteranno, nei modi e nelle forme prescritte dal regolamento generale di contabilità e amministrazione dello Stato, i conti giudiziali delle gestioni speciali, di cui al presente decreto.

Art. 6.

Le Amministrazioni dello Stato che richiedono prove, esami, analisi, ecc. potranno soddisfare posticipatamente l'importo delle relative indennità mediante ordini di pagamento, commutabili in quietanze di tesoreria. Le quietanze, saranno a cura dell'Amministrazione richiedente, trasmesse all'Università ed agli Istituti che avranno eseguite le esperienze.

Art. 7.

Alla fine di ciascuno esercizio finanziario i rettori delle Università ed i direttori degli Istituti d'istruzione superiore compileranno in base ai rendiconti mensili di cui all'art. 6 un elenco in doppio esemplare, delle indennità riscosse, ripartite per ciascun gabinetto, laboratorio od infermeria, con il riferimento alle relative quietanze di tesoreria.

Art. 8.

L'assegnazione da parte del Ministero del tesoro al bilancio della istruzione pubblica delle somme riscosse per le indennità, secondo l'art. 4 del ricordato decreto Luogotenenziale, si farà sulla richiesta del Ministero della istruzione pubblica e sulla produzione delle relative quietanze di versamento in tesoreria.

Detta assegnazione sarà fatta per 8|10 in aumento agli assegni dei singoli Istituti dai quali i proventi sono derivati e per 2|10 in aumento del fondo a disposizione del Ministero della istruzione pubblica.

Art. 9.

I compensi al personale direttivo, assistente, tecnico ed inserviente degli Istituti, di cui all'art. 4, ultimo comma, del decreto Luogotenenziale anzidetto, non dovranno, in verun caso, eccedere in totale il 70 per cento della somma disponibile per laboratori ed i gabinetti e l'80 0|0 per le cliniche e le infermerie, e saranno determinati dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto superiore sulla proposta fattagli dal direttore del gabinetto, laboratorio, clinica od infermeria.

Fra questi compensi potranno essere compresi quelli speciali da pagarsi ai tecnici dei gabinetti o laboratori per opere o lavori da essi eseguiti, che importino aumento patrimoniale dell'Istituto.

Art. 10.

Tutte le spese di corrispondenza, di imballaggio, di trasporto e

di bollo e le altre necessarie, che potranno essere indicate in allegato alle tariffe, sono a carico del richiedente.

Art. 11.

Per ogni richiesta di certificati di esperienze e cure eseguite si applicano le norme vigenti per il rilascio dei certificati universitari. Anche per questi certificati sarà esatta la contribuzione di segreteria, di cui all'art. 7 del decreto Luogotenenziale.

Art. 12.

I risultati delle esperienze, analisi, ecc., sono comunicati soltanto alle persone e agli enti che ne fecero richiesta. Essi non possono essere pubblicati senza l'assenso scritto dell'interessato.

Art. 13.

Le indennità speciali di cui all'art. 5 del citato decreto Luogotenenziale a favore degli assistenti e dei tecnici dei gabinetti e laboratori di fisica, di chimica e delle loro applicazioni tecniche, saranno dal Ministero della istruzione pubblica assegnati sulla proposta motivata dal direttore del gabinetto o laboratorio.

Art. 14.

La contribuzione annuale di esercitazioni cliniche, di cui all'articolo 6 del decreto Luogotenenziale sopra citato dovrà essere versata all'economato della Università ed erogata a favore degli Istituti clinici, giusta le norme del regolamento generale universitario riferibili ai contributi di laboratorio.

Art. 15.

L'esazione delle contribuzioni di segreteria, di cui all'art. 7 del ricordato decreto Luogotenenziale, sarà fatta dagli economi mediante rilascio di speciale quietanza staccata da bollettari a madre e figlia con il numero progressivo per ciascuno esercizio, forniti dal Ministero dell'istruzione pubblica.

La erogazione del fondo delle contribuzioni di segreteria assegnato a ciascuna Università o Istituto superiore sarà fatta dal rettore della Università o dal direttore dell'Istituto, sentito il capo della segreteria, ed avendo riguardo alle funzioni, alla capacità, alla operosità e alla diligenza di ciascun impiegato.

Sarà comunicato al Ministero l'elenco delle assegnazioni come sopra fatte dal rettore della Università o dal direttore dell'Istituto superiore.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S M. il Re:
Il ministro dell'istruzione pubblica: BERENINI.

Il numero 608 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 3 della legge 11 luglio 1904, n. 372;
Vista la legge 20 dicembre 1914, n. 1387;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671:
Considerata la necessità di equiparare gli stipendi del personale subalterno dell'Ufficio della Presidenza del Consiglio dei ministri a quelli del personale subalterno delle Amministrazioni centrali:
Tenuto presente il decreto Luogotenenziale 23 gennaio 1919, n. 84, col quale veniva aumentato per il periodo 16 gennaio-30 giugno 1919 di L. 200 lo stanziamento del capitolo 58 « Personale di ruolo dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri » del bilancio del tesoro per l'esercizio 1918-919:
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo
La tabella *A* annessa alla legge 20 dicembre 1914, n. 1387, per quanto riguarda il personale subalterno della presidenza del Consiglio dei ministri, è così modificata a decorrere dal 1° gennaio 1919;
Usciere di prima classe n. 1, L. 2000.
Usciere di seconda classe n. 1, L. 1800.
Alla maggiore spesa annua di L. 400 si provvederà pel 1918-1919 con i fondi già iscritti col decreto Luogotenenziale 23 gennaio 1919, n. 84, e per gli esercizi successivi con la legge di bilancio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 609 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161, sull'ordinamento della Somalia italiana;
Visto il R. decreto 8 dicembre 1910, n. 847, che autorizza la emissione di un contingente di monete da una rupia, mezza rupia ed un quarto di rupia per la Somalia italiana e che stabilisce le norme per l'emissione e la circolazione di esse nella colonia;
Visto il R. decreto 11 dicembre 1910, n. 861, che stabilisce il tipo delle monete d'argento (rupie) per la detta colonia;
Visti i RR. decreti 4 aprile 1912, n. 352; 13 febbraio 1913, n. 182; 15 agosto 1913, n. 1102; 14 giugno 1914, n. 810 ed 11 luglio 1915, n. 1146, per la coniazione di altri contingenti di tali monete;
Udito il Consiglio coloniale;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La R. zecca è autorizzata a coniare per la colonia della Somalia italiana numero quattrocentomila monete da una rupia e numero duecentomila da mezza rupia. con le caratteristiche, le dimensioni, il peso e il titolo stabiliti con R decreto 8 dicembre 1910, n. 847.

Art. 2.

Per l'emissione e la circolazione di tali contingenti di monete valgono le norme contenute nei predetti RR. decreti 8 dicembre 1910, n. 847, e 11 dicembre 1910, n. 861.

Art. 3.

Il tesoro dello Stato cederà i detti contingenti di monete al Governo della Somalia italiana, dietro rimborso del costo del metallo e delle spese di coniazione a carico del bilancio della colonia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiuque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli:* FACTA.

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

La Commissione delle prede composta dei signori:

Presidente: gr. uff. Giuseppe Martino.

Membri ordinari: comm. Edoardo Barbavara — gr. uff. Francesco Mazzinghi — comm. Gerolamo Biscaro.

Membri supplenti: comm. Giovanni Formica — comm. Giuseppe Bertetti.

Commissario del Governo: gr. uff. Raffaele De Notaristefani.

Segretario: comm. Riccardo Marcelli.

Vice segretario: cav. uff. Alfredo Curcio.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio concernente il piroscafo *Albany*.

Udita la relazione del commissario delegato comm. Barbavara sulla richiesta del commissario del Governo perchè sia pronunciata la confisca delle indennità di assicurazione e requisizione dovute per l'affondamento della nave *Albany* (Matteo Imbriani) compresa negli elenchi allegati alla nota 2 aprile 1919, n. 39775 del Ministero della marina delle navi mercantili nemiche che allo scoppio delle ostilità si trovavano nei porti e nelle acque territoriali del Regno e delle colonie;

Sentito lo stesso commissario del Governo il quale conclude per l'accoglimento della fatta richiesta;

Ritenuto che con ordinanza presidenziale 8 aprile corrente pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 9 aprile detto è stata dichiarata chiusa l'istruttoria e con successivo decreto presidenziale del 10 stesso mese è stata fissata la seduta odierna per la discussione della causa;

Ritenuto che nessuno si è costituito in giudizio per contraddire alla richiesta del commissario del Governo;

Poichè il piroscafo *Albany* (Matteo Renato Imbriani) di proprietà della Deutsche Australische Dampfscef Gesellschaft di Hamburg, di stazza tonn. lorde 5881,86 e nette tonn. 3717,35 di bandiera germanica è altra delle navi mercantili nemiche che, trovandosi allo scoppio delle ostilità nei porti e nelle acque territoriali del Regno e delle colonie sono state poste sotto sequestro dalle locali autorità marittime a termini dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814;

Poichè in virtù della facoltà concessa al Ministero della marina dall'art. 4 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814, la nave era stata requisita e durante la navigazione è stata affondata dal nemico, onde il suo valore è oggi rappresentato dalla indennità di assicurazione e requisizione dovuta per il caso di perdita a causa di guerra;

Poichè dalle notizie comunicate dal Ministero della marina con la nota accompagnante i suddetti elenchi e dalle relazioni preliminari testè pubblicate sui risultati delle indagini della R. Commissione istituita con decreto Luogotenenziale 15 novembre 1918, n. 1711, per accertare le violazioni del diritto delle genti commesse dal nemico, si desume la prova della insufficienza del fondo formato in base all'art. 6 del decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 957, a pagare tutti gli indennizzi che sono dovuti in virtù dell'art. 1° del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014 ai danneggiati da atti ostili del nemico contrari ai principi del diritto di guerra;

Poichè è così dimostrata la legittimità della cattura e della confisca disposte con decreto 15 marzo 1919 dal Ministero della marina in applicazione dell'art. 2 del citato decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915 ha disposto la cattura e la confisca delle navi indicate nei due elenchi, compresa la nave *Albany*, al fine di destinare le somme ricavate dalla vendita delle navi e delle merci e l'importo delle indennità di assicurazione e requisizione dovute per quelle affondate ad incremento del fondo per gli indennizzi dei danneggiati da atti ostili del nemico contrari al diritto delle genti;

PER QUESTI MOTIVI:

La Commissione delle prede dichiara legittima la cattura disposta con decreto 15 marzo 1919 del Ministero della marina della nave mercantile germanica *Albany* e per essa dell'indennità di assicurazione e requisizione dovuta per il suo affondamento e conseguentemente pronuncia la confisca dell'indennità medesima per tutti gli effetti di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014.

Così deciso e pubblicato nell'udienza del 15 aprile 1919, nella sede della Commissione delle prede, via dei Gracchi, n. 209.

Martino, Barbavara, Mazzinghi, Biscaro, Formica, Bertetti, Marcelli.

Per copia conforme al suo originale rilasciata per uso d'ufficio:

Il segretario
Curcio.

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

La Commissione delle prede composta dei signori:

Presidente: gr. uff. Giuseppe Martino.

Membri ordinari: comm. Edoardo Barbavara — gr. uff. Francesco Mazzinghi — comm. Gerolamo Biscaro.

Membri supplenti: comm. Giovanni Formica — comm. Giuseppe Bertetti.

Commissario del Governo: gr. uff. Raffaele De Notaristefani.

Segretario: comm. Riccardo Marcelli.

Vice segretario: cav. uff. Alfredo Curcio.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio concernente il piroscafo *Tatra* (Cervino);

Udita la relazione del commissario delegato comm. Formica sulla richiesta del commissario del Governo perchè sia pronunciata la confisca della nave mercantile di bandiera austro-ungarica denominata *Tatra* (Cervino) appartenente al porto di Fiume, compresa negli elenchi allegati alla nota 2 aprile 1919, n. 39775 del Ministero della marina delle navi mercantili nemiche che allo scoppio delle ostilità si trovavano nei porti e nelle acque territoriali del Regno e delle colonie;

Sentito lo stesso commissario del Governo il quale conclude per l'accoglimento della fatta richiesta;

Ritenuto che con ordinanza presidenziale 8 aprile corrente, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 9 aprile detto, è stata dichiarata chiusa l'istruttoria e con successivo decreto presidenziale del 10 stesso mese è stata fissata la seduta odierna per la discussione della causa;

Ritenuto che nessuno si è costituito in giudizio per contraddire alla richiesta del commissario del Governo;

Poichè il piroscafo di bandiera austro-ungarica *Tatra* (Cervino) di proprietà della Società anonima ungherese Levante del tonnellaggio brutto 5121,29, netto tonn. 3260,61, costruito a Fiume, è altra delle navi mercantili nemiche che, trovandosi allo scoppio delle ostilità nei porti e nelle acque territoriali del Regno e delle colonie, sono state poste sotto sequestro dalle locali autorità marittime a termini dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814;

Poichè dalle notizie comunicate dal Ministero della marina con la nota accompagnante i suddetti elenchi e dalle relazioni preliminari testè pubblicate sui risultati delle indagini della R. Commissione istituita con decreto Luogotenenziale 15 novembre 1918, n. 1711 per accertare le violazioni del diritto delle genti commesse dal nemico, si desume la prova della insufficienza del fondo formato in base all'art. 6 del decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 957 a pagare tutti gli indennizzi che sono dovuti in virtù dell'art. 1° del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014 ai danneggiati da atti ostili del nemico contrari ai principî del diritto di guerra;

Poichè è così dimostrata la legittimità della cattura e della confisca disposte con decreto 15 marzo 1919 dal Ministero della marina in applicazione dell'art. 2 del citato decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915 di tutte le navi indicate nei due elenchi con le merci che si trovavano a bordo delle navi medesime, compresa la nave *Tatra*, al fine di destinare le somme ricavate dalla vendita delle navi e delle merci e l'importo delle indennità di assicurazione o requisizione dovute per le navi affondate ad incremento del fondo per i suddetti indennizzi;

PER QUESTI MOTIVI:

La Commissione delle prede dichiara legittima la cattura disposta con decreto 15 marzo 1919 del Ministero della marina della nave mercantile austro-ungarica *Tatra*, presente alla data dello scoppio delle ostilità in uno dei porti del Regno e posta sotto sequestro a norma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814, e ne pronuncia la confisca per tutti gli effetti di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014.

Così deciso e pubblicato nell'udienza del 15 aprile 1919, nella sede della Commissione delle prede, via dei Gracchi, n. 209.

Martino, Barbavara, Mazzinghi, Biscaro, Formica, Berletti, Marcelli.

Per copia conforme al suo originale rilasciata per uso d'ufficio:

Il segretario
Curcio.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO E MINISTERO DEL TESORO

Comunicato.

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916, n. 224, da valere dal giorno 27 aprile 1919 fino a nuovo avviso: L. 139,01.

Roma, 28 aprile 1919.

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle borse del Regno nel giorno 3 maggio 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906) . . .	85.30	—
3.50 % netto (1902) . . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	90.90	—

Ufficio della proprietà intellettuale

AVVISO.

Si avverte il pubblico che, a' termini dei decreti Luogotenenziali 22 marzo 1917, n. 533 e 29 aprile 1917, n. 725, la Ditta Nebiolo e C. di Torino, ha fatto regolare istanza al Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro, per ottenere la licenza di uso della privativa industriale n. 92560 del registro generale e nn. 270-207 del registro attestati appartenenti alla Ditta Turner Comp. G. m. b. H. a Francoforte sul Meno ed avente per titolo: « Dispositivo per dirigere il movimento del cuoio nelle macchine per lo sfioramento, per la lavorazione in bianco, per togliere la grana, per il lisciamento, ecc. ».

A' termini dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 725, è data facoltà, a chiunque ne abbia interesse, di fare opposizione alla istanza presentata dalla suddetta Ditta, nel termine di 10 giorni dalla data della presente pubblicazione.

Roma, 2 maggio 1919.

L'ispettore generale: BELLOC.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Smarrimento di ricevuta (1ª pubblicazione). (El. n. 36).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 267 — Data della ricevuta: 27 gennaio 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione di R. tesoreria di Torino — Intestazione della ricevuta: Debenedetti Giacomo fu Moise (pos. n. 660491) — Titoli del debito pubblico al portatore n. 2 (1) — Ammontare del capitale L. 1000 senza cedole.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2242 — Data della ricevuta: 2 marzo 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Cirillo Pietro di Francesco (pos. n. 623989) — Titoli del debito pubblico un certificato d'usufrutto — Ammontare della rendita L. 213,50 — Consolidato 3,50 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1917.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 26 aprile 1919.

(1) Due obbligazioni della ferrovia Torino-Cuneo.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Smarrimenti di ricevute (2ª pubblicazione). (El. n. 35).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 267 — Data della ricevuta: 2 febbraio 1916 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Banca d'Italia, succursale di Parma — Intestazione della ricevuta: Terzi Giuseppe fu Paolo, presidente della Cassa centrale cattolica di Parma (pos. n. 662530) — Titoli del debito pubblico al portatore n. 4 — Ammontare della rendita P. N. 4,50 0[0 — Capitale L. 400 — Decorrenza 1° gennaio 1916.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 242 — Data della ricevuta: 31 gennaio 1916 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Banca d'Italia succursale di Parma — Intestazione della ricevuta: Terzi Giuseppe fu Paolo, presidente della Cassa centrale cattolica di Parma (pos. n. 662520) — Titoli del debito pubblico al portatore n. 10 — Ammontare della rendita P. N. 4,50 0[0 — Capitale L. 10.000.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 19 aprile 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 39).

2ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
P. N. 5 %	010313	Cap. 5000 — Rend. 250 —	Sandro *Virginio Francesco* di Angelo, dom. a Vicenza.	Sandro *Francesco*, di Angelo, dom. a Vicenza.
3.50 %	280706	35 —	*Quirichetti* Baldassarre e Natalia di Filippo, minori sotto la patria potestà del padre, dom. in Torino.	*Quirighetti* Baldassarre e Natalia di Filippo, ecc, come contro.
»	325977	70 —	Layolo *Eustacchio-Franco, Luisa*, Irene e Paola fu Cesare, minori sotto la tutela della madre Rodella Maria fu Eustacchio ved. Layolo Cesare e moglie in seconde nozze di Falcone Rodolfo, dom. in Torino.	Layolo *Paolo-Eustacchio, Giovanni-Francesco, Maria Silvia Luigia*, Irene e Paola, fu Cesare, minori ecc., come contro.
»	753788	17 50	Bernardi Caterina fu Carlo, moglie di *Vescoro Antonio*, domic. a Pianezza (Torino).	Bernardi Caterina fu Carlo, moglie di *Vesco Pietro-Antonio*, domicil. a Pianezza (Torino.
»	325916	276 50	Scalvedi *Carlo* di Luigi, minore, sotto la patria potestà del padre, domicil. a Torino.	Scalvedi *Gian Giacomo Carlo* di Luigi, minore, ecc., come contro.
» »	366736 372739	875 — 175 —	Maglione *Maria* fu Girolamo, moglie di Niccolò De Filippis, dom. a Napoli.	Maglione *Francesca Maria*, fu Girolamo, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa averne interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 19 aprile 1919. *Il direttore generale*: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

(Elenco n. 37).

3ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3,50 % ex-3,75 %	264416	171 50	Billotti Edoardo fu Giuseppe, dom. in Torino; con usufrutto vitalizio a Billotti *Catterina* fu Martino, nubile	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio e Billotti *Lucia-Catterina* fu Martino, nubile
Cons. 5 % (1918)	66509	755 —	Papini *Ines* fu Antonio, nubile, dom. in Genova	Papini *Lina-Ines-Bianca detta Ines* fu Antonio, nubile, dom. in Genova
3,50 %	410305	77 —	Razzini Emilio fu *Angelo*, minore, sotto la patria potestà della madre Volontè Giulia di Angelo, ved. Razzini, dom. in Milano	Razzini Emilio fu *Camillo*, minore, ecc., come contro
»	410307	77 —	Razzini Carlo fu *Angelo*, minore, ecc., come la precedente	Razzini Carlo fu *Camillo*, minore, ecc., come contro
»	552708	280 —	Marinaro *Vittoria* fu *Antonio*, nubile, dom. a Napoli	Marinaro *Vittoria-Maria* fu *Francescantonio*, nubile, dom. a Napoli

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 5 aprile 1919. *Il direttore generale*: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 38).

2ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0/0	564364	140 —	Gargiulo Maria Annunziata fu Vincenzo, minore, sotto la patria potestà della madre Amalfi *Serafina* di Benedetto, ved. di Gargiulo Vincenzo, dom. a Sant'Agnello (Napoli); con usufrutto vitalizio ad Amalfi *Serafina* di Benedetto, ved. Gargiulo	Gargiulo Maria Annunziata fu Vincenzo, minore, sotto la patria potestà della madre Amalfi *Luisa-Serafina* di Benedetto, ecc., come contro; con usufrutto vitalizio ad Amalfi *Luisa-Serafina* di Benedetto, ecc., come contro
»	564366	140 —	Gargiulo Agnello fu Vincenzo, ecc., come la precedente; con usufrutto vitalizio come la precedente	Gargiulo Agnello fu Vincenzo, ecc, come la precedente; con usufrutto vitalizio, come la precedente
»	737	7 —	Mandara *Teresina* fu Pietro, dom. in Calvi Risorta (Caserta)	Mandara *Elisa Teresa*, ecc., come contro
»	738	7 —		
»	891	17 50		
»	2062	70 —		
Misto				

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 12 aprile 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

CORTE DEI CONTI

Pensioni civili e militari liquidate dalla sezione IV

Adunanza del 1° maggio 1918:

Pensioni civili.

Baiardo Maria, ved. Persico (indennità), L. 1100 — Tomassini Iside, moglie Cerquetti, L. 856,33 — Proietti Angelo, usciere (indennità), L. 4090,68, di cui: a carico delle Ferrovie, L. 3960; a carico dello Stato, L. 130,68 — Geri Emma, operaia tabacchi, lire 436,50 — Contatore Carmela, ved. Fusco, L. 214,66 — Bolobanovich Emilio, capo tecnico, L. 3205 — Filonardi Enrichetta, ved. Di Maio, L. 1186 — Sautto Teresa, ved. Crespino, L. 277,50 — Parodi Maria, ved. Allegri, L. 333,33 — Leonardi Albertina, ved. Poggioli, L. 1137 — Cavicchioli Rosa, ved. Gagliardo, L. 402,66.

D'Este Maria, ved. Santa, operaio marina, L. 333,33 — De Stefano Gelsomina, ved. Passero, L. 531,33 — Sambo G. Batta, operaio marina, L. 820 — Migliori Vincenza, operaia tabacchi, L. 662,40 — Greco Enrichetta, ved. Carulli, L. 860 — De Petris Zina, ved. Zambelli (indennità), L. 3010 — Federici Giuseppa, vedova Acrocca (indennità), L. 3750 — Bertieri Maria, ved. Carli, L. 240 — Cecconi Ettore, commesso privative (indennità), L. 2520 — Iaciancio Chiara, ved. Solimeni, L. 933,33, di cui: a carico dello Stato, L. 871,98; a carico del comune di Napoli, L. 61,35 — Policardi Antonia, ved. Piva, L. 768, di cui: a carico dello Stato, L. 177,08; a carico del comune di Padova, L. 590,92 — Griffi Attilio, capo tecnico, L. 3447 — Marrucci Pio, vice cancelliere, L. 3156.

Patierno Pasquale, archivista, L. 2811 — Leali Francesco, 1° ufficiale poste, L. 2133 — Arena Nicolò, subalterno Università, L. 1034 — Sarcina Vincenzo, archivista, L. 2210 — Ferrando Bernardo, operaio marina, L. 10 0 — Silvestri Alberta, operaia tabacchi (indennità), L. 1413,45, di cui: a carico dello Stato L. 530,87; a carico della Cassa nazionale di previdenza, L. 882,58 — Buongiorno Carolina, id., (indennità), L. 908,10, di cui: a carico dello Stato, L. 241,22; a carico della Cassa nazionale di previdenza, L. 666,88 — Braghetti Argia, id., L. 681,79 — Papalardo Onesto, professore (indennità), L. 3333 — Corbella Amilcare, ingegnere genio civile, L. 3787 — Tezzi Ernesta, ved. Menghi (indennità), L. 2280.

Catalano Antonio, archivista, L. 2259 — Battaglia Francesco, id., L. 2350 — Ribolla Angela, ved Longagnani, L. 676,66 — Paternò orfani d'Ignazio, guardafili, L. 442,50 — Arcelli Giuseppa, ved. Cagnani, L. 693,33 — Lasio Federico, 1° agente imposte, L. 3681 — Zilioli Lodovico, archivista, L. 2431 — Guidi Carolina, operaia tabacchi, L. 628,34 — Sassetti Geltrude, ved. Pianardi, L. 755,33.

Ricci Ginevra ved. Bionda, L. 1541,66 — Izzo Cecilia ved. Corsaro, a carico dello Stato L. 29,95, a carico del Banco Napoli L. 413,38 — Blanco Giacomo, 1° uff. poste, L. 2635 — Casalini Antonietta ved. Vittorelli, L. 2366,66 — Della Rocca Tito archivista capo, L. 3212 — Marietti Pasqualina ved. Ramella, L. 1200 — Biffi Giulio vice cancelliere, L. 2205 — Cerasaro Vincenza ved. Falco, L. 787,66 — Lodi Rosa operaia tabacchi, indennità a carico dello Stato, L. 290,96, indennità a carico Cassa naz. prev., L. 966,34 — Iacono Clotilde ved. Monti, (indennità), L. 1650 — Girardengo Michele, op. marina, L. 700.

Silberteraus Rosolia ved. Falconer, L. 540 — Mascardi Enrichetta ved. Rovelli, L. 303,33 — Belfronte Anna ved. Petrucci, L. 415,33.

Pensioni militari.

Butera Antonino, colonnello, L. 4859 — Staibano Ernesto, ten. colonnello, L. 4577 — Galanti Umberto, colonnello, L. 5061 — Tensini Giuseppe, id., L. 5172 — Czappek Carlo, 1° capitano, L. 3630 — Spano Eduardo, capitano, L. 3040 — Valecce Vito, id. di finanza, di cui: a carico dello Stato L. 2899,22, a carico del comune di Firenze, L. 938,78 — Viticonte Luca, maggiore di fant., L. 3893 — Mazza Marco, id., L. 4080 — Percelli Luca,

magg., L. 3640 — Mattiozzi Giuseppe, ten. colon., L. 4150 — Giustiniani Aldo, mares. finanza, di cui: a carico dello Stato, lire 1519,80, a carico comune di Firenze, L. 495.

Rando Giuseppe, mares. di finanza, L. 2014,80 — Segneghi Rodolfo, ten. colon., L. 4099 — Chiabai Michele, app. RR. CC., L. 848,84 — Iaia Stefano, brig. guardie città, L. 1520 — Serina Stefano, colonnello d'artiglieria, L. 4849 — Sesini Vittorio, id. di fanteria, L. 5605 — Bellantoni Rocco, maggiore di fanteria, L. 4080 — Pirrone Benedetto, capitano d'ammin., L. 3244 — Tibaldi Giuseppe, maresciallo maggiore, L. 1762,95 — Mussano Luigi, id., L. 1767,78 — Lanzavecchia G. Batta, id., L. 1762,95 — Frigo Domenico, id., L. 1762,95 — Betti Enrico, soldato, L. 202,50 — Fidanza Filippo, id., L. 202,50 — Mattarelli Alessandro, id., L. 202,50.

Paderno Arturo, caporale, L. 560 — Macera Silvia, ved. Vitagliano, L. 389,33 — Battagliarini Maria, ved. Mach, L. 1140 — Papini Maria, ved. Carpegna, L. 426,66 — Bari Giuseppa, ved. D'Angelillo, L. 340 — De Sierro Anna, ved. Pica, L. 705,60.

D'Anna Nicola, maggiore fant., L. 4080 — Pietrocola Bernardino, id., L. 3893 — Noferi Salvatore, id., L. 4080 — Pucci Gandolfo, tenente colon. id., L. 3835 — Panicali Giuseppe, maggiore gen., L. 8000 — Calderara Guglielmo, colon. fant., L. 6137 — Grazioli Carlo, taaresc. magg., L. 1762,95 — Mariano Salvatore, id., lire 1767,78 — Rivabella Federico, id., L. 1767,78 — Cosentino Peppino, id., L. 1762,95 — Rini Ernesto, app. fin., L. 1168 — Marrazzo Francesco, 2° capo fuoch., L. 1090 — Veglia Carolina, ved. Cagliero, L. 258,33 — Violante Rosalia, ved. Palena, lire 433,06.

Cantoni Beatrice, ved. Riella, L. 308,40 — Garani Enrico, sergente maggiore, L. 440 — Fedeli Francesco, g. carcer., L. 1200 — Marini Pietro, tenente gen., L. 8000 — Segreto Pietro, maresciallo RR. CC., L. 1742,54 — Viganò Ernesto, t. colon. fant., L. 4759 — Carella Alfredo. capitano, L. 3070 — Urcinoli Sabino, maresciallo maggiore, L. 1762,95 — Guasco Stefano, id., L. 1767,78 — Sordello Giuseppe, id., L. 1767,78 — Balzarin Faustino, id., lire 1767,78 — Miotti Bartolomeo, maestro d'armi, L. 1762,95 — Cornale Carlo, t. coton. fant., L. 4386 — Thieghi Francesco, maresciallo fin., L. 2014,80 — Grossi Tarsilla, ved. Marantonio, lire 2222 — Ceccarelli Evelina, ved. Ciccanti, L. 391,06 — Toro Vincenza, ved. Alfani, L. 202,50 — De Giani Tullio, 1° capitano, L. 3574.

Curto Diego, g. di città, L. 1200 — Maritoni Pietro, t. colon. fant., L. 4220 — Schicchi Abele, sergente magg., L. 983,23 — Pasqui Federigo, nocchiere R. EE., L. 1332 — Sburlasi Biagio, maresciallo magg., L. 1767,78 — Baroncelli Vittorio P. di Giovanni, L. 202,50 — Perfetti Lavinia, ved. Marchetti, L. 634 — Peirce Beatrice, ved. Gherardi, L. 1333,33 — Arcari Filomena, ved. Tarella, L. 584 — Savardo Ottavia, ved. Mariani, L. 1266 — Maggi Maria, ved. Bojocchi, L. 375 — Serra Dorotea, ved. Onorato, L. 400 — Testa Luigi, tenente M. T, L. 1233.

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 12 gennaio 1918.

Vedove.

Savi M. Sofia di Azzolini Antonio, soldato, L. 680 — Lubes Isabella di Lozupone Andrea, id., L. 630 — Gandino Francesca di Mangiapili Giovanni, id., L. 630 — Carnevale Teresa di Imeneo Giovanni, id., L. 630 — Cosentino Maria di Martino Antonio, id, L. 780 — D'Apote M. Michela di De Pasquale Antonio, id., L. 630 — De Pasquale Maria ed altro di De Pasquale Antonio, id., L. 630 — Ferrara Anna di Fucarino Andrea, id., L. 630 — Di Ciaula Margherita di Pastore Nicola, id., L. 630 — Montemezzo Amalia di Rapetta Pietro, id., L. 680 — Russo Venera di Casella Sebastiano, id., L. 630.

Cambaran Luigia di Altobelli Giuseppe, soldato, L. 730 — Grenci M. Teresa di Pisani Francesco, id., L. 630 — Di Bianco M. Annunziata di Iscaro Cesare, sold., L. 630 — Giuntini Dina di Maltagliati Giovanni, id., L. 630 — Bocri Angela di Ghisoni Fiorenzo, id., L. 780 — Pozzebon Elisabetta di Gazzola Giovanni, id., L. 680 — Decio M. Domenica di Corno Gaetano Luigi, id., L. 630 — Sala Agnese di Paganini Gaudenzi, id., L. 630 — Strazza Angiola M. di Acocella Angelo, id., L. 630 — Calati M. Fontana di Valente Cosimo, id., L. 630 — Pinzaglia Sestilia di Pacelli Paola, id., L. 630 — Martino Maria di Sisto o di Fisto Bartolomeo, id., L. 630 — Ajres Luigia di Bramieri Giuseppe, id., L. 630 — Caldi Camilla di Camona Aldo, id., L. 630 — Pirone Paola di Branatella Luigi, id, L. 630.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'Agenzia Stefani comunica:

ROMA, 4. — Dal confronto tra la cifra dei militari dati per dispersi nei combattimenti e quella dei prigionieri rientrati e morti in prigionia risulta che circa 34.000 militari dati per dispersi hanno trovato morte gloriosa sul campo al di là delle nostre linee.

Il numero totale dei militari morti ascende così a 494,000 ai quali sono da aggiungere 13.169 della R. marina.

Settori esteri.

OMSK, 25 (Ritardato). — Il gran quartiere del generale Koltchak annunzia che lungo la ferrovia di Perm l'offensiva continua energicamente. Sono stati fatti prigionieri ed è stato preso un abbondante bottino.

Sul fiume Kama le nostre truppe s'impadronirono di 18 vapori e di 45 barche.

TRIESTE, 2. — Si ha da Villacco in data 30 aprile: Truppe serbe insieme a volontari sloveni, hanno attaccato, sorprendendole nel sonno, le truppe carinziane messe alla difesa delle città di Villacco e di Klagenfurt. I serbi sono stati respinti lasciando nelle mani dei carinziani centinaia di prigionieri.

Pare che lo scopo dell'attacco fosse quello di impadronirsi della linea ferroviaria e di controllare così il rifornimento che l'Intesa fa ai popoli tedeschi. Le popolazioni e le autorità della Carinzia, tutte tedesche, sono preoccupatissime per questa politica attiva iniziata dai serbi e dagli sloveni.

BASILEA, 2. — Si ha da Budapest:

I romeni hanno raggiunto il 30 aprile la Theiss, fuorchè nel punto in cui si trova la nostra testa di ponte.

In seguito all'avanzata dei ceki abbiamo ritirato le nostre truppe in pericolo nella valle della Bodga e del Sajo superiore ove i ceki hanno continuato ad attaccare.

In direzione di Miskolc i ceki hanno attaccato con grandi forze dopo una preparazione di artiglieria, ma li abbiamo respinti dopo violenti combattimenti con varie alternative.

I ceki in direzione di Banreve hanno attraversato il Sajo ed hanno occupato alcuni punti sulla sponda meridionale.

STOCCOLMA, 3. — I giornali russi annunciano che la Georgia ha dichiarato la guerra al generale Denikine al quale saranno così tagliate le comunicazioni con gli alleati dalla parte occidentale.

LONDRA, 3. — Comunicati ufficiali da Arcangelo in data 1 e 2 maggio del generale Irons de dicono che il nemico ha ora cominciato sui fronti della Duina e del Vaga grandi attacchi attesi da lungo tempo.

Fronte della Duina, 1° maggio:

Cannoniere bosceviche, apparse dinanzi al nostro fronte, hanno bombardato le nostre posizioni in maniera intermittente, ma non ci hanno prodotto perdite. Sono state costrette a ritirarsi sotto il fuoco dei nostri cannoni.

Fronte del Vaga, 2 maggio:

Dopo un lungo bombardamento il nemico ha attaccato in grandi forze, ma è stato ovunque respinto subendo grandi perdite. Ha lasciato 40 cadaveri innanzi ai nostri reticolati.

I nostri soldati si sono battuti splendidamente.

Essendo ora il ghiaccio completamente rotto sulla Duina si crede che fra una settimana il fiume sarà navigabile e accessibile alle nostre cannoniere.

BASILEA, 4. — Si ha da Praga:

Un comunicato ufficiale dice che, senza tener conto della capitolazione del Governo magiaro, i romeni continuano la loro avanzata. Essi sono già a 50 chilometri da Budapest.

Notizie da Klagenfurt dicono che la riva destra della Drava sino al sud-est della foce della Sava è stata sgombrata dai nemici.

Il numero dei prigionieri supera gli 800; sono stati presi parecchi cannoni.

OMSK, 4. — L'Agenzia *Union* dice che secondo un comunicato del Gran quartiere generale le truppe siberiane hanno preso sulla ferrovia di Tachkent la città di Aktubinsk e la stazione di Sagartchin, tagliando così la ritirata ai bolscevichi di Orenberg verso Tachkent.

Un radiotelegramma bolscevico dice che il Comitato comunista d'accordo con il Consiglio dei Soviets di Pietrogrado ha deciso di mobilizzare tutti gli impiegati dei commissariati e delle altre istituzioni soviettiste. Nel termine di cinque giorni gli impiegati saranno sostituiti da donne.

Il Comitato comunista di Pietrogrado ha deciso di mobilizzare anche il quinto di tutti i membri delle organizzazioni della città per inviarli sul fronte Orientale.

VARSAVIA, 4. — Sul fronte della Galizia orientale sono segnalati successi polacchi. Presso Leopoli dopo un accanito combattimento i polacchi hanno occupato vari villaggi.

Sul fronte della Lituania, in seguito all'occupazione di Vilna, la ferrovia Vilna-Grodno è caduta in potere dei polacchi.

PARIGI, 4. — I giornali hanno da Londra: Un telegramma da Berlino annunzia che l'esercito romeno avrebbe già occupato Budapest.

ZURIGO, 4. — Si ha da Budapest: Un comunicato ufficiale in data 2 corrente dice: I romeni occuparono la testa di ponte di Szolnok il 1° corrente e passarono la Theiss. Anche presso Tisza-Tolgar le forze romene hanno attraversato la Theiss. Le nostre truppe, numericamente inferiori, che si trovavano presso Sejesz-Mantlot, si ritirano.

In seguito ad un movimento aggirante delineato da due parti dai cek', Hisstole è stata sgombrata dalle nostre truppe le quali si trovano ora a sud di Hisstole. Le nostre truppe presso Palrevo, dinanzi alle forze ceke che si avanzano, si ritirano verso Abtmalta.

Sugli altri fronti nessun notevole cambiamento. Le principali cause dei nostri insuccessi militari sono la mancanza di disciplina in gran parte delle nostre truppe.

La Conferenza per la pace

L'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 2. — Wilson, Lloyd George e Clémenceau si sono riuniti oggi, tanto nella mattina che nel pomeriggio, per discutere la sistemazione di diverse questioni, fra cui quella dei cavi sottomarini tedeschi.

Hanno partecipato alle riunioni vari ammiragli alleati. È prevalsa ancora una volta la tesi che considera i cavi sottomarini bottino di guerra spettante di diritto a coloro che se ne sono impadroniti.

I tre capi di Governo hanno discusso anche le norme relative al regime del canale di Kiel: la Germania ne rimarrà proprietaria, ma il passaggio sarà gravato di servitù, sotto controllo internazionale.

Il Consiglio dei tre ha inoltre proceduto alla redazione di un nuovo articolo nel trattato dei preliminari di pace, in seguito al quale la Germania si impegnerà di disinteressarsi dei trattati che gli alleati potranno stringere in seguito con la Russia e con gli antichi alleati della Germania e cioè: Austria-Ungheria, Bulgaria e Turchia.

PARIGI, 3. — La Commissione per gli affari della Polonia si è riunita stamane alle 10,30 al Quai d'Orsay ed ha cominciato l'esame delle frontiere sud-orientali della Polonia.

Domani alle 11,30 avrà luogo al Ministero degli affari esteri una seduta del Comitato per la verifica dei poteri dei delegati tedeschi.

PARIGI, 3. — I quattro ministri degli esteri si sono riuniti nel pomeriggio. Erano all'ordine del giorno la questione del vettovagliamento delle provincie del Baltico e della Finlandia e la procedura per l'applicazione del trattato sui preliminari di pace.

PARIGI, 4. — Il *Temps* scrive che la Commissione interalleata per la verifica dei poteri, composta da Chambon, Hardinge e White studia le credenziali dei delegati tedeschi basandosi sulla nuova costituzione tedesca. Le osservazioni e le domande eventuali saranno comunicate per iscritto alla Delegazione tedesca, la quale risponderà per iscritto. Questa procedura sarà anche quella da seguire dopo la consegna del trattato.

I negoziati relativi alle questioni finanziarie continuano attivamente fra il Consiglio dei Tre e la Delegazione belga.

Vi è vivo desiderio di giungere ad un accordo e si ritiene che le difficoltà siano per essere superate.

Il ministro per gli affari esteri belga, Hymans, ha portato ieri sera a Bruxelles due proposte concernenti la priorità per una somma di 2 miliardi e mezzo che il Belgio preleverebbe sui primi versamenti che i tedeschi effettueranno, e la soppressione totale del debito di guerra belga che ascende a circa cinque miliardi. Queste nuove proposte, che non sono più sottoposte alle vecchie riserve e condizioni, saranno studiate dal Consiglio dei ministri belga, che si riunirà nella serata a Bruxelles.

È possibile che la Camera belga sia convocata d'urgenza per sentire le comunicazioni del ministro degli affari esteri, Hymans. In questo caso Hymans non ritornerebbe a Parigi che mercoledì.

PARIGI, 4. — Il *Temps* rileva le voci, del resto non confermate, che i plenipotenziari tedeschi a Versailles avrebbero fatto allusione all'assenza della delegazione italiana.

R. ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO

Classe di scienze fisiche, matematiche e naturali. — Adunza del 9 marzo 1919. — Presidenza del socio prof. comm. Andrea Naccari, presidente dell'Accademia.

Sono presenti i soci: senatore D'Ovidio, direttore della classe, Segre, Peano, Jadanza, Guidi, Mattirolo, Grassi, Somigliana, Ponzio, Majorana e Parona, segretario. — Scusa l'assenza il socio Sacco.

Si legge e si approva l'atto verbale della precedente adunanza.

Il socio Guidi, riferendosi alla Conferenza interalleata della organizzazione scientifica, della quale è parola nel verbale della precedente adunanza, ritiene opportuno che la classe, interessandosi della questione generale, prenda in particolare considerazione il progetto della fondazione di un Istituto scientifico sperimentale centrale in Roma. Il presidente osserva come sia il caso di porre l'argomento all'ordine del giorno per una prossima adunanza. Dopo breve scambio di idee, al quale prendono parte anche i soci Somigliana e Grassi, su proposta del socio Segre, la classe procede alla nomina di una Commissione, da convocarsi dal presidente, coll'incarico di studiare la questione e di riferire in merito. Ottengono i maggiori voti i soci Guidi, Grassi, Ponzio e Majorana, che col presidente si costituiscono in Commissione.

Il socio Mattirolo riferisce favorevolmente sulla Nota del dottor P. Mola « Flora delle acque Sarde », presentata nella precedente adunanza, e la Classe l'accoglie per la stampa negli atti.

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re, l'altrieri mattina, recatosi alla caserma di Santa Croce in Gesuralemme, passò in rassegna la valorosa brigata « Costantissima ».

Il Sovrano, ricevuto dal comandante il IX Corpo d'armata gen. Fabbri, dal comandante la divisione gen. Chionetti e dal gen. Lodomer, comandante la brigata Cuneo, assistette allo sfilamento in parata dei due reggimenti, chiamando, poscia, a rapporto tutti i comandanti di battaglione e di compagnia, esprimendo loro le sue auguste congratulazioni per il contegno della brigata nei combattimenti sostenuti.

Sua Maestà interrogò, infine, gli ufficiali e i soldati decorati, congratulandosi per le prove del loro valore.

S. M. la Regina Elena, sabato scorso, visitò l'ospedale « Regina Margherita » in Roma, ove sono ricoverati molti ufficiali e tutti i mutilati, compresi quelli sino ad ora ospitati al Quirinale. Ricevuta dal colonn. Pomponi, dal cap. Pasquali e dai capo-reparti prof. Frascella, Chiasserini e Zito, la Sovrana si congratulò con tutti gli addetti al grande nosocomio per l'assistenza e le cure sapienti prestate.

Pro Fiume e Dalmazia. — Solenne, grandiosa, degna delle alte idealità che affermava, è riuscita ieri all'Augusteo la conferenza di Gabriele d'Annunzio.

Difficile, quasi impossibile, sarebbe l'elencare le cospicue personalità che vi parteciparono, narrare la cronaca del grandioso avvenimento svoltosi colla parola alata del poeta-soldato e fra i palpiti del cuore della patria.

L'apparire nel palco reale di un gruppo di mutilati, fu salutato da grandi acclamazioni ed evviva.

Sulla cantoria spiccavano trofei di bandiere delle sorelle italiche che attendono ricongiungersi alla madre patria.

Accompagnato dal sindaco Colonna e salutato da immense ovazioni, apparve sul podio il poeta profondamente commosso.

Cessati i lunghi applausi e le grida di evviva, parlò primo il sindaco, porgendo al poeta il saluto di Roma e proponendo ai convenuti il seguente ordine del giorno:

« Il popolo di Roma, convocato a comizio, preso atto della libera e concretata volontà di Fiume di annettersi all'Italia;

Diffida i Governi alleati dal presentare ai delegati tedeschi, in assenza dell'Italia, i provvedimenti di pace, il quale atto costituirebbe una formale violazione alla dichiarazione di Londra;

Invoca la immediata annessione dei territori inclusi nel patto di Londra, ricordando al Governo il dovere di liberare anche le altre città italiane non ancora redente e specialmente Spalato e Traù;

E che il Governo ripristini limitazioni che ritiene atte a prevenire ogni possibile rappresaglia straniera ».

Con immensa ovazione, l'ordine del giorno venne approvato e cominciò quindi a parlare Gabriele D'Annunzio.

La sua alata parola, ascoltata religiosamente dalla folla immensa, rapita nelle alte idealità di giustizia, di patria, vibranti dal cuore e dalla mente del poeta, fu spesso acclamata con delirante entusiasmo e coronata da unanimi evviva.

A stento fra le strette di mano e gli abbracci dei fortunati che gli stavano vicini, Gabriele D'Annunzio si ritirò dal palco e, uscito dall'Augusteo, si recò in automobile all'Hôtel Regina, dove accorse gran folla acclamante, alla quale egli si mostrò dal balcone centrale, ringraziando.

A Torino un imponente corteo con bandiere e musiche si recò alla prefettura, acclamando a S. M. il Re. Parlarono il prefetto e l'on. Daneo, applauditissimi.

A Genova, durante la rappresentazione di un'opera nuova: « Alba eroica », al teatro Carlo Felice, il pubblico improvvisò una patriottica dimostrazione, acclamando a Fiume e alla Dalmazia.

Ad Ancona, pure durante uno spettacolo al teatro delle Muse, l'on. Pacetti pronunziò un patriottico discorso, invitando la popolazione ad una grandiosa dimostrazione patriottica.

Ebbe infatti luogo un grandioso corteo che percorse la città e si recò alla prefettura a consegnare, fra il generale entusiasmo, un ordine del giorno per le sorelle adriatiche, sospiranti l'unione alla patria.

A Milano, commemorandosi l'anniversario della partenza dei Mille, un corteo, recandosi al monumento a Garibaldi, acclamò un ordine del giorno per l'annessione di Fiume e dei territori inclusi nel Patto di Londra.

A Sebenico, giovedì scorso, un numerosissimo corteo con bandiere nazionali, col gonfalone di San Marco e con la bandiera dai tre leopardi, dopo avere attraversata la città, si recò sulla banchina, acclamando il governatore avanti la R. nave *Europa*.

Una deputazione della Società operaia, alla quale si unirono i più cospicui cittadini di Sebenico, si recò quindi ad ossequiare il governatore e, fra insistenti grida patriottiche, ai giardini pubblici, sostando sotto il monumento a Tommaseo.

Quivi parlarono da prima il cav. avv. Lombardi, per rammentare la vittoria d'Italia sul Piave e per rilevare l'unanime volontà della nazione che quella vittoria non sia mutilata e che l'Italia si compia, e poi la signorina Vincenzina Menegiselli, che depose sul monumento una corona d'alloro.

Dopo la solenne cerimonia il corteo si diresse al Teatro Mazzoleni, dove parlarono, suscitando continui frenetici applausi, l'onorevole Pini, il signor Giulio Lirandomassi, di Ancona, e il dott. Nicoletti, il quale propose il seguente ordine del giorno:

« Il popolo di Sebenico, adunato il 1° maggio 1919 in solenne comizio, alla presenza dei rappresentanti politici ed amministrativi e delle associazioni cittadine, conscio dell'imprescindibile incontrastabile diritto d'Italia, sancito col sangue eroico dei suoi figli più eletti, a redimere dall'abietto secolare servaggio i fratelli della Dalmazia, figli purissimi di Roma e di Venezia, esprime la sua commossa ammirazione alla mirabile trionfatrice fermezza dei rappresentanti italiani alla Conferenza della pace, porge il suo più riverente saluto al primo soldato d'Italia, all'invitto esercito, alla gloriosa marina, al popolo italiano tutto, il quale più che mai palpita per queste terre, dove da venti secoli arde inestinguibile la fiamma sacra della civiltà latina, ed invoca con ammirabile fede ed incrollabile volontà dal Parlamento nazionale l'immediata annessione di Sebenico e della Dalmazia tutta all'Italia ».

L'ordine del giorno fu approvato per acclamazione fra interminabili applausi e grida patriottiche.

Dopo un'altro patriottico discorso del signor Gujagostovich, puro accolto da entusiastiche ovazioni, il teatro Mazzoleni si sfollò lentamente.

A Pola, il successivo giorno, la gioventù polese, fra grande entusiasmo, si costituì in Comitato promotore del Fascio dei combattenti.

A Zara, ieri mattina, il popolo si riunì sulla banchina, dove approdò la storica torpediniera italiana, per acclamare a Fiume e alla Dalmazia.

Parlò sul posto, fra un delirio d'applausi, l'on. Krekich, che propose l'invio d'un telegramma a S. E. Orlando, e dal palazzo municipale, ove si recò poi il popolo in corteo, il sindaco Ziliotti e il deputato di Sebenico, on. Pini.

TELEGRAMMI " STEFANI ,,

BASILEA, 2. — Si ha da Stoccarda: La Conferenza dei deputati socialisti del Baden e del Wurtember ha discusso a Mühlbach l'unione dei due paesi. Il progetto trova nei Parlamenti del Baden e del Wurtemberg una soddisfacente accoglienza. Una discussione in proposito si svolgerà alla Dieta.

Si riunirà pure un'assemblea comune dei Sindacati dei due paesi.

Il corrispondente particolare della *Ausburger Volkszeitung* telegrafa da Pasing, in data 1° corrente, ore 22:

Le truppe prussiane sono entrate in Monaco da nord ed hanno occupato il Ministero della guerra e il palazzo dei Wittelsbach. Combattimenti si sono svolti nei dintorni della stazione e sulla piazza del Mercato, ove la guardia di sicurezza istituita nella città ha opposto resistenza, così che ne è seguita una lotta corpo a corpo. Colpi di arme da fuoco sono stati tirati contro le truppe del Governo.

Le comunicazioni telefoniche sono state ristabilite parzialmente.

WASHINGTON, 3. — Secondo telegrammi privati da Parigi, il presidente Wilson convocherebbe il Congresso per il 1° giugno.

LONDRA, 3. — Un dispaccio da Budapest, via Berlino, dice che il Governo ungherese ha accettato le condizioni degli alleati, le quali comprendono la immediata capitolazione del Governo, la consegna di tutte le armi e munizioni e l'occupazione di Budapest da parte delle truppe alleate.

ROMA, 3. — La Legazione degli Stati Uniti Messicani comunica:

Il Ministero degli affari esteri del Messico ha fatto la seguente dichiarazione:

« Il Governo degli Stati Uniti Messicani, essendo venuto a cognizione che alla Conferenza della pace a Parigi si è tentato di fare accettare la inclusione della dottrina di Monroe nel Patto della Società delle nazioni, tiene a far noto che esso non riconosce nè intende riconoscere la suaccennata dottrina, od altra che possa intaccare la sovranità e l'indipendenza della Repubblica ».

PARIGI, 3. — Il Consiglio di Gabinetto al quale assistevano tutti i ministri eccetto Mail, Pams e Laferre, si è riunito stasera alle 19,45 al Ministero della guerra sotto la presenza di Clémenceau. La riunione è stata motivata dal desiderio di Clémenceau di esporre ai suoi collaboratori le grandi linee del trattato di pace.

Clémenceau si propone di informare ufficialmente i suoi colleghi durante il Consiglio che avrà luogo domattina all'Eliseo.

Le informazioni fornite oggi permetteranno ai suoi collaboratori di apportare domani le osservazioni che essi crederanno di dover formulare.

PARIGI, 4. — Il Consiglio dei ministri si è riunito oggi all'Eliseo ed ha preso conoscenza delle grandi linee dei preliminari di pace.

PARIGI, 3. — Il *Temps* dice che un radiotelegramma è stato lanciato il giorno 2 scorso dal Governo russo dei Soviets e che reca il testo di un trattato di alleanza intervenuto fra i bolscevichi ucraini e russi contro la Romenia.

I due Governi dei Soviets russi ed ucraini domandano, fra l'altro, al Governo romeno lo sgombero immediato della Bessarabia e la restituzione di tutto ciò che è proprietà militare della Russia e che è stato preso dalla Romenia, e la restituzione di tutto ciò che è stato confiscato agli abitanti della Bessarabia.

Il dispaccio accorda 48 ore per una risposta precisa, altrimenti i Governi dei Soviets si riserveranno completa libertà di azione nei riguardi della Romenia.

Il radiotelegramma è firmato da Cicerin e da Rokovski.

Vi è stato poi uno scambio di vedute fra i ministri sulla maggior parte delle questioni trattate alla Conferenza della pace.

ZURIGO, 4. — Si ha da Berlino: La Commissione per la pace si è riunita venerdì sera sotto la presidenza di Fehrenbach. Vi assistevano la maggior parte dei ministri fra cui Bernstorff. Erzberger ha esposto i motivi della nota al maresciallo Foch, concernente il pericolo di un attacco polacco e ha detto che la violazione dei patti d'armistizio da parte dei polacchi aumentano. Due reggimenti polacchi con *tanks* sono presso Sosnowice.

Il ministro della guerra ha detto che dopo l'arrivo del generale Haller i tedeschi hanno lo svantaggio. Tuttavia non vi è pericolo per il momento.

ZURIGO, 4. — Si ha da Vienna (ufficiale):

Il Consiglio di gabinetto nella seduta di ieri ha preso la seguente decisione:

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato al presidente del Consiglio dei ministri italiano che approvava il trattato di Londra per quanto concerneva la delimitazione delle frontiere fra l'Italia e l'Austria tedesca, cioè l'annessione del Tirolo meridionale da parte dell'Italia.

In proposito il Governo dell'Austria tedesca dichiara che la comunicazione del presidente degli Stati Uniti è incompatibile con i principî democratici solennemente proclamati dal presidente durante la guerra, sulla base dei quali si è cessato di combattere.

L'armistizio è stato concluso appunto sulla base dei principî enumerati dal presidente nel suo messaggio dell'8 gennaio 1918.

È vero che con uno scambio di note, che seguì alla conclusione dell'armistizio, il decimo dei quattordici punti del presidente Wilson è stato cambiato; ma non è stato cambiato il nono, il quale dichiara che le frontiere d'Italia devono essere fissate secondo le linee di nazionalità nettamente riconoscibili, ed il Regno d'Italia basa le sue rivendicazioni sul Tirolo su considerazioni puramente strategiche.

Queste considerazioni non possono giustificare l'annessione da parte dell'Italia di un paese puramente tedesco, e ciò per due ragioni.

Dapprima perchè la frontiera etnografica fra i tedeschi e gli italiani nel Tirolo risponderebbe soltanto all'interesse strategico dell'Italia.

In secondo luogo perchè secondo il principio immutabile espresso dal presidente, nel suo discorso del 4 luglio 1918 sulla tomba di Washington, tutte le questioni tanto territoriali quanto economiche e politiche devono essere liberamente risolute dal popolo immediatamente interessato, e non in base all'interesse materiale e al vantaggio di un altro popolo che desidererebbe un'altra soluzione allo scopo di estendere la sua influenza e la sua potenza.

Malgrado ciò il Governo dell'Austria tedesca da tempo ha fatto al Governo italiano proposte che, se accettate, soddisfarebbero nella più larga misura i bisogni strategici dell'Italia senza sottoporre alla dominazione italiana il Tirolo meridionale tedesco.

Il Governo dell'Austria tedesca ha proposto al Governo italiano di lasciare il Tirolo meridionale tedesco parte integrante dell'Austria tedesca dal punto di vista del diritto pubblico e dal punto di vista economico, ma di neutralizzarlo militarmente in modo che l'interesse strategico dell'Italia fosse salvaguardato almeno come lo sarebbe con l'annessione del paese fino al Brennero.

Il Governo dell'Austria tedesca constata che questa proposta accuratamente preparata non ha mai ricevuto risposta nè da parte del Governo italiano nè da parte dei suoi alleati.

All'affermazione che il Tirolo meridionale tedesco potrebbe essere salvato dalla dominazione straniera se l'Austria tedesca rinunciasse ad unirsi all'Impero tedesco, il Governo dell'Austria tedesca risponde che mai da alcuna delle potenze alleate ed associate gli è stata fatta la proposta di rinunciare alla unione con lo Impero tedesco a condizione che il Tirolo meridionale tedesco resti all'Austria tedesca.

Ma esiste un'altra correlazione tra la questione dell'unione con l'Imdero tedesco e la questione del Tirolo meridionale tedesco.

Se quest'ultimo fosse dato all'Italia, del Tirolo non resterebbe che una stretta striscia che allora dovrebbe essere data inevitabilmente alla Germania.

L'Austria tedesca perderebbe quindi non soltanto il Tirolo meridionale tedesco, ma tutto il Tirolo; sarebbe così di nuovo spogliata di una delle sue regioni, ed in occidente non avrebbe più come vicina la Svizzera neutrale, ma la Germania.

In tal modo la possibilità per l'Austria tedesca di esistere come Stato indipendente sarebbe nuovamente e considerevolmente diminuita, ed essa si vedrebbe più che mai nella necessità di unirsi al l'Impero tedesco.

ZURIGO, 4. — Si ha da Francoforte:

Un dispaccio da Vienna alla *Frankfurter Zeitung* dice: Il Governo ungherese, mediante un intermediario, ha chiesto la protezione della Missione francese a Vienna. Questa ha posto le seguenti condizioni: capitolazione immediata, consegna di tutte armi, munizioni e *stocks* di guerra, occupazione di Budapest da parte delle forze dell'Intesa, destituzione del Governo dei Consigli, istituzione di un regime democratico.

L'intermediario ha posto come controcondizione la garanzia della sicurezza personale dei membri del Governo attuale e delle loro famiglie. Tale condizione è stata respinta.

Stefan Ugrom, ex ministro dell'interno durante il regime Karolyi, sarebbe proposto come presidente del Consiglio.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.